

Il “raffreddamento” della rivalutazione delle pensioni non costituisce prelievo tributario

di **Redazione**

La Corte Costituzionale, con [sentenza n. 167 del 13 novembre 2025](#), ha chiarito che il meccanismo di “raffreddamento” della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a 4 volte il minimo INPS, ex art. 1, comma 309, Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio per il 2023), non introduce un prelievo di natura tributaria. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in composizione monocratica, aveva dubitato della compatibilità della disposizione censurata con i principi di eguaglianza tributaria, ragionevolezza e temporaneità, di cui agli artt. 3 e 53, Costituzione.

La Corte Costituzionale ha rilevato che la rivalutazione comunque accordata dalla disposizione censurata non configura una decurtazione del patrimonio del soggetto passivo, nonostante il “trascinamento” nel tempo dei relativi effetti. La pensione già percepita, infatti, viene comunque incrementata, seppure in percentuale più bassa rispetto al regime ordinario di perequazione automatica. Inoltre, ha posto in evidenza come la disposizione censurata miri a conseguire un risparmio sulla spesa pensionistica e non anche a produrre l'effetto tipico di ogni fattispecie tributaria, consistente in un incremento di risorse destinato a finanziare direttamente pubbliche spese.

Diversamente da quanto sostenuto dal rimettente, la Corte ha precisato che il principio di necessaria temporaneità è stato sancito nella giurisprudenza costituzionale con riferimento al c.d. “contributo di solidarietà” imposto ai trattamenti pensionistici più elevati, che è istituito ben diverso rispetto ai meccanismi di riduzione dell'adeguamento all'inflazione. Tali meccanismi devono piuttosto risultare conformi ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, e tale giudizio di conformità è già stato espresso dalla sentenza n. 19/2025 sulla misura in esame.

Tuttavia, la Corte ha colto l'occasione per ribadire l'invito già rivolto al legislatore affinché in futuro:

- tenga conto degli effetti prodotti dalla disposizione in esame, nel regolare la portata di eventuali successive misure incidenti sull'indicizzazione dei trattamenti pensionistici,
- il regime ordinario di perequazione automatica delle pensioni venga interessato con estrema prudenza da cambiamenti improvvisi, incidenti in senso negativo sui comportamenti di spesa delle famiglie;
- adotti un approccio diversamente calibrato rispetto ai pensionati soggetti al sistema



contributivo, quest'ultimo caratterizzato dalla tendenziale corrispettività tra montante contributivo e misura del trattamento previdenziale liquidato.

OneDay Master

Contenzioso previdenziale

Scopri di più